C O M U N E
D I
ASOLA

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI

IN LUOGO DELLA TARI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.__ del _____

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n° __ del _____

INDICE GENERALE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO ____ 4
ART. 2 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI ____ 4
ART. 3 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI ____ 4
ART. 4 SOGGETTO ATTIVO ____ 4
ART. 5 PRESUPPOSTO OGGETTIVO ____ 5
ART. 6 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGGETABILI ____ 5
ART. 7 ESCLUSIONI DALLA APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI ____ 6
ART. 8 ESCLUSIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE ____ 7
ART. 9 CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ____ 7
ART. 10 CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ____ 8
ART. 11 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE ____ 8
ART. 12 CONVENZIONI E TARIFFE PER PARTICOLARI UTENZE NON DOMESTICHE ____ 9
ART. 13 PERIODI D'APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI ____ 9
ART. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE ____ 10
ART. 15 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE ____ 11
ART. 16 TARIFFE APPLICABILI A SPECIFICHE TIPOLOGIE DI UTENZE NON DOMESTICHE ____ 12
ART. 17 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO ____ 13
ART. 18 RIDUZIONI PER UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE E PER COMPOSTAGGIO ____ 14
ART. 19 RIDUZIONE PER RICICLO, RIUTILIZZO O PER LA DONAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI ____ 15
ART. 20. CUMULO DELLE RIDUZIONI ____ 16
ART. 21 AGEVOLAZIONI ____ 16
ART. 22 SCUOLE STATALI ____ 16
ART. 23 TARIFFA GIORNALIERA ____ 17
ART. 24 MANIFESTAZIONI O SPETTACOLI ____ 17
ART. 25 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI DELLE PROVINCE (TEFA) ____ 18
ART. 26 RICHIESTA DEL SERVIZIO E DICHIARAZIONE ____ 18
ART. 27 POTERI ISTRUTTORI ____ 19
ART. 28 VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI E RIMBORSI ____ 19
ART. 29 SANZIONI, INTERESSI, SPESE E SOMME DI MODESTO AMMONTARE ____ 20
ART. 30 NUMERO DI RATE, SCADENZE E MODALITA' DI VERSAMENTO ____ 20
ART. 31 SOLLECITO DI PAGAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA ____ 20
ART. 32 CONGUAGLI E RIMBORSI ____ 21
ART. 33 CONTENZIOSO ____ 21
ART. 34 TRATTAMENTO DATI PERSONALI ____ 21
ART. 35 NORMA DI RINVIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ____ 21
ART. 36 NORME TRANSITORIE ____ 21
ART. 37 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI ____ 21

ALLEGATO 1 _____ **22**
ALLEGATO 2 _____ **23**
ALLEGATO 3 _____ **24**
LINEE GUIDA PER ADEGUAMENTO DEI COEFFICIENTI DI CUI AL DPR 158/99 _____ **26**
ALLEGATO 5 _____ **27**
ALLEGATO 6 _____ **29**

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il Corrispettivo per i Rifiuti in luogo della TARI, come previsto dall'art. 1, commi 667 e 668 della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione anche in attuazione e in conformità a quanto disposto dal DM 20/04/2017 pubblicato in GU n. 117/2017.

2. Le tariffe del Corrispettivo per i Rifiuti si conformano ai principi contenuti nel D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, applicandone i coefficienti con le correzioni stabilite dal presente regolamento in ragione della realtà socio – economica del Comune e delle risultanze dei quantitativi di rifiuti rilevati in forma aggregata nell'anno precedente, in riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 651, della L. n° 147 del 27 dicembre 2013.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta e trasporto per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compreso lo svuotamento dei cestini stradali ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché il prelievo, il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, se avviati al compostaggio, e dei rifiuti di origine cimiteriale.

2. Il servizio si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è orientato ad ottimizzare il recupero, il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti; esso si configura come un servizio di pubblico interesse e indifferibile, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, assegnato nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente sull'affidamento dei servizi pubblici locali.

3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, la quantità di rifiuto secco residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.

4. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dalla normativa nazionale e regionale in materia di affidamento di servizi pubblici locali e di rifiuti, dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi, dal Regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati, dal contratto di servizio, stipulato con il gestore, dalla Carta dei Servizi, e dalle disposizioni previste dal presente regolamento, se e per quanto applicabili.

ART. 3 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della tariffa e della gestione del servizio, i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione (compresi anche gli insediamenti adibiti ad attività agro-industriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi, da attività sanitarie, ecc.), come previsto dal Regolamento Comunale di Gestione del Rifiuti Urbani ed Assimilati.

2. Le attività che producono esclusivamente rifiuti non assimilabili ai rifiuti urbani per quantità di produzione, sono comunque assoggettate al pagamento degli oneri per la copertura dei costi fissi del Corrispettivo per i rifiuti, come determinati secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, all'interno del Piano Finanziario annualmente approvato dal Consiglio Comunale. Tali costi saranno applicati considerando l'intera superficie del compendio, al netto delle esclusioni di cui al successivo art. 7, applicando la categoria di competenza.

ART. 4 SOGGETTO ATTIVO

1. Il corrispettivo per i rifiuti è applicato e riscosso dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito "Gestore") in tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo.

2. Per gli immobili che ricadono nel territorio di più comuni, fatti salvi accordi specifici tra i comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia imposizione. I servizi da fornire per tali situazioni sono assunti a carico del comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

3. Ai fini del controllo sulla regolare applicazione del Corrispettivo, il Gestore garantisce al Comune le informazioni sui dati presenti nella banca dati e sulle pratiche di propria competenza.

ART. 5 PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Presupposto oggettivo del Corrispettivo per i Rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani od assimilati.

2. La presenza di forniture attive di pubblici servizi (idrico, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica, ecc.) ovvero di arredamento o di macchinari costituiscono presunzione semplice di occupazione o conduzione dell'immobile e di conseguenza attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio, da parte degli enti competenti anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.

3.Ai fini del presente Regolamento, assunte tutte le definizioni di cui a leggi o decreti in materia, si intende per:

- *Locali:* tutte le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie e le altre strutture edilizie circoscritte su più lati, anche se non chiudibili, ancorché coperte quali, ad esempio, tettoie, portici, logge e terrazze;
- *Superficie assoggettabile-utenza domestica*: è la superficie calpestabile di tutti i locali costituenti l'abitazione, compresi gli accessori e pertinenziali, indipendentemente che gli stessi siano o meno collegati.
- *Superficie assoggettabile-utenza non domestica*: è la superficie calpestabile di tutti i locali, e/o aree scoperte operative, costituenti il compendio immobiliare in cui viene esercitata una specifica attività, indipendentemente che gli stessi siano o meno strutturalmente collegati l'uno all'altro e comunque raggiungibili dal medesimo accesso su via pubblica.
- *Aree scoperte:* tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, ovvero gli spazi circoscritti da elementi fisici, non completamente chiudibili e comunque scoperti quali, ad esempio, balconi e terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, ovvero le aree di altre attività economiche private esercitate all'aperto, con l'ausilio, o meno, di strutture amovibili.
- *Possesso*: la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
- *Detenzione*: la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto, o comodato, oppure anche di fatto.
- *Utenze domestiche*: i locali adibiti a civile abitazione;
- *Utenze non domestiche*: i locali o le aree scoperte adibite ad attività diverse dalla civile abitazione tra le quali le attività commerciali, gli uffici di ogni natura, le attività artigianali o industriali, le associazioni, i musei, ecc., nessuna esclusa.

ART. 6 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGGETABILI

1. La superficie assoggettabile al Corrispettivo per i Rifiuti è quella calpestabile.

2. Per gli immobili già dichiarati ai fini del precedente sistema di prelievo si assume, in prima applicazione, la superficie già utilizzata per il previgente prelievo sui rifiuti.

3. La superficie calpestabile dei locali, ferme restando le esclusioni stabilite dal presente Regolamento, è data dalla superficie utile, al netto delle murature esterne e delle tramezzature interne, di tutti i locali e zone coperte, della unità principale e delle unità pertinenziali ed accessorie, che saranno dichiarate con indicazione, per ciascuna, della categoria e classe catastale assegnata (A, B, C, D e E), ovvero delle categorie catastali equivalenti, in caso di nuova classificazione.

4. I vani scala interni sono considerati una sola volta rispetto alla loro proiezione in pianta;

5. La superficie delle aree scoperte è misurata al filo interno di eventuale recinzione o sul perimetro della stessa escludendo le superfici, in pianta, di eventuali locali, già contabilizzati in precedenza. Eventuali aree oggetto di esclusione sono misurate secondo il medesimo criterio ed indicate separatamente specificando i motivi della esclusione stessa.

6. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o difetto all'unità intera (metro quadrato) più prossima.

ART. 7 ESCLUSIONI DALLA APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI

1. Sono escluse dall'applicazione del Corrispettivo per i Rifiuti, per ogni tipologia di utenza e qualora applicabile:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie e le aree scoperte non operative di locali assoggettati al Corrispettivo;
b) le aree comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117 bis del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva, quali androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo.

2. Sono altresì esclusi:

a) i locali o le aree non suscettibili di produrre rifiuti in misura apprezzabile per obiettive condizioni di inutilizzabilità o altra causa ostativa al loro effettivo utilizzo, quali i locali privi di forniture attive di pubblici servizi (idrico, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica, ecc.) nonché di arredamento o macchinari, sempre che tali locali o aree non siano di fatto utilizzati;
b) le parti di fabbricati non utilizzate con un'altezza inferiore a m. 1,50, i balconi esterni al profilo dell'edificio (sempreché non chiusi con verande) ed eventuali terrazze scoperte;
c) le superfici di locali esclusivamente adibiti ad impianti tecnologici che non necessitano di presenza umana continuativa per la conduzione e il controllo;
d) le superfici di aree o locali impraticabili o con accessi interclusi;
e) le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite a parcheggio gratuito di dipendenti, clienti, inquilini nonché le aree adibite a parcheggio, su suolo pubblico, gestite dal Comune, anche se a pagamento;
f) le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite esclusivamente al transito dei veicoli o alla separazione dei flussi viabilistici di superfici operative;
g) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
h) Per i locali ed aree adibiti a luoghi di culto: le superfici adibite esclusivamente a luogo di culto e i locali accessori contermini e direttamente collegati;
i) Per i locali ed aree adibiti alla attività sportiva: le superfici adibite direttamente ed esclusivamente alla attività sportiva specifica;
j) Per le abitazioni rurali: le superfici adibite a barchesse, fienili, porticati e similari connesse ed adibite alla attività agricola;
k) Per i distributori di carburante: le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli;
l) Per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa o da cui sono originati rifiuti speciali;
m) Per le attività sanitarie: le superfici, come attestato dal Direttore Sanitario della struttura, adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, sale per le terapie e la riabilitazione fisica, ed altre situazioni similari e reparti o luoghi di degenza per pazienti affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali potenzialmente infetti;

3. Le condizioni di esclusione di cui al comma 2 debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.

4. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse ai sensi del presente articolo il corrispettivo verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle eventuali sanzioni.

ART. 8 ESCLUSIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

1. Non si computano tra le superfici imponibili quelle parti caratterizzate da una produzione esclusiva o essenzialmente esclusiva di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti**.**

2. Le superfici caratterizzate dalla produzione promiscua di rifiuti speciali (o di sostanze non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti) e di rifiuti assimilati sono computate con una **diminuzione** percentuale pari al rapporto Ks/Kd (espressi in Kg/mq/anno), dove Ks è il rapporto tra il quantitativo di rifiuti speciali (o di sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti)**,** risultante dal MUD dell'anno precedente, e la superficie assoggettata, mentre Kd è il coefficiente di produttività associato alla specifica utenza. In ogni caso la riduzione non può eccedere il 60%.

3. Le superfici operative scoperte sulle quali siano installati impianti complessi a bassa presenza umana, ovvero adibite ad ammasso o deposito di semilavorati o allo stoccaggio di rifiuti, di materiali riciclati o da avviare al riciclo, sono computate **al 20%,** previa applicazione delle altre esclusioni stabilite dal presente regolamento.

4. Per ottenere le esclusioni e le riduzioni di cui ai precedenti commi nella dichiarazione iniziale o di variazione devono essere allegati:

a) Dichiarazione attestante lo smaltimento rifiuti da soggetto autorizzato o analogo per scarti o altri materiali esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti urbani ed assimilati;

b) il MUD dell'ultima dichiarazione o altra analoga documentazione;

c) la planimetria dell'insediamento che evidenzi le zone da escludere o da ridurre con le relative produzioni di rifiuti speciali e le relative superfici calpestabili;

d) l'indicazione della percentuale di riduzione richiesta;

e) la disponibilità all'accertamento in loco per il riscontro della dichiarazione resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.

5. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio provenienti da locali o aree coperte o scoperte escluse dalla superficie assoggettata a Corrispettivo, il Corrispettivo verrà applicato anche per tali superfici per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, ferme restando le sanzioni applicabili.

ART. 9 CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO

1. Il Corrispettivo per i Rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per tutte le attività in esso rientranti.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base dei costi unitari previsti dal contratto di gestione, inseriti nel Piano Finanziario e illustrati nella allegata relazione tecnica. Tali atti sono predisposti dal Gestore del servizio, per la parte di propria competenza, entro il 30 novembre di ciascun anno, per l'approvazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza, fatte salve le eventuali proroghe per l'approvazione del bilancio di previsione.

3. Il Piano Finanziario viene redatto sulla base del consuntivo dell'ultimo anno regolarmente chiuso e dell'andamento del servizio dell'anno in corso di svolgimento, con proiezione dei dati all'anno intero e tiene conto di eventuali modifiche, variazioni o miglioramenti del servizio che siano state definite tra il Comune ed il Gestore per l'anno a cui il Piano stesso si riferisce. Il Piano tiene altresì conto del contributo per le scuole statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n° 248/2007 e di ogni altro introito per convenzioni, tariffe giornaliere, ecc.

4. Il Comune comunica al Gestore del servizio entro il 31 ottobre di ciascun anno i costi delle attività eventualmente svolte dal Comune stesso e da ricomprendere nel Piano Finanziario.

5. Nella relazione accompagnatoria sono valutati gli scostamenti che si siano eventualmente verificati tra la previsione e l'ultimo anno consuntivato, nonché rispetto ai dati provvisori dell'anno in corso, con le relative deduzioni e motivazioni. Sono dettagliatamente descritte le eventuali modifiche o migliorie apportate al servizio, gli investimenti previsti e le modalità per la copertura dei relativi costi.

6. Dovranno essere imputate al Piano Finanziario eventuali differenze, a debito o a credito, riferite all'ultimo Piano Finanziario consuntivato ed in particolare lo scostamento tra il costo complessivo del servizio

dell'ultimo consuntivo ed il gettito previsionale annuo del prelievo addebitato all'utenza, al netto di addizionali ed imposte.

7. Si considerano inesigibili i crediti come qualificati dalla normativa fiscale, con particolare riferimento all'articolo 101, comma 5, D.P.R. 917/1986 e smi, nonché alle linee guida emanate dal MEF ed alle circolari esplicative in materia.

8. I crediti inesigibili sono imputati nei Piani Finanziari in base a quanto disposto dall'art. 1 commi 654 e 654-bis della legge 147/2013, fatte salve condizioni contrattuali più favorevoli.

9. Il Piano Finanziario è approvato dal Consiglio Comunale, o dall'autorità competente se istituita, tenuto anche conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

ART. 10 CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il Corrispettivo per i Rifiuti è determinato in base a tariffe commisurate ad anno solare.

2. Le tariffe si conformano ai criteri contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti di produttività specifica e di adattamento sono commisurati alle reali quantità di rifiuti, aggregate per tipologia, conferite al servizio pubblico, nonché al sistema di misurazione della frazione Secca Residua posto in essere.

3. Per la determinazione delle tariffe sono in particolare individuati i seguenti valori:

a) il valore della superficie assoggettabile, espressa in metri quadrati, suddivisa per ogni categoria d'utenza e la superficie "normalizzata" sulla base della attribuzione dei coefficienti Ka (utenze domestiche) e Kc (utenze non domestiche); in proporzione a tali dati sono ripartiti i costi relativi tra la generalità delle utenze domestiche e quelle non domestiche;
b) i dati della produzione effettiva di rifiuti nel precedente anno, aggregati per frazioni omogenee per il confronto con i dati di stima;
c) la percentuale di Raccolta Differenziata del precedente anno;
d) il volume del rifiuto secco residuo conferito al servizio di raccolta, nel precedente anno solare o in un periodo specificato di pari durata, misurato secondo i sistemi in atto;
e) la produzione stimata di rifiuti relativa a tutte le utenze, sulla base della attribuzione dei coefficienti Kb (Utenze domestiche) e Kd (Utenze non domestiche); in proporzione a tali dati sono ripartiti i costi relativi tra la generalità delle utenze domestiche e quelle non domestiche;
f) il numero delle Utenze Domestiche e Non Domestiche servite;
g) il numero degli abitanti residenti, in base all'ultimo dato Istat disponibile;

4. Il valore del peso specifico dei rifiuti riferiti alla frazione indifferenziata, utilizzato ai fini dei calcoli per la elaborazione delle tariffe annuali, è inserito negli allegati alla deliberazione di approvazione delle tariffe stesse.

5. Le tariffe sono approvate con deliberazione del Comune da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio di previsione e con effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. La Delibera determina tutti i coefficienti e i parametri utili ai fini del calcolo delle tariffe e le diverse modalità di calcolo.

6. Nella medesima delibera il Comune può modificare il valore percentuale delle riduzioni di cui al presente regolamento con effetto limitato al solo anno di riferimento.

7. Qualora la deliberazione non sia adottata entro il termine di cui al precedente comma 4, per l'anno di competenza si applicano le tariffe, per ogni categoria, dell'ultima deliberazione validamente assunta dal Comune.

ART. 11 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da due quote variabili, rapportate alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

2. Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. QUOTA FISSA. La tariffa per la quota fissa di ogni categoria è determinata imputando le corrispondenti parti di costo sulla base dei coefficienti Ka per le utenze domestiche e Kc per le utenze non domestiche,

secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99. I coefficienti Ka e Kc possono essere graduati anche con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale.

4. QUOTA VARIABILE 1 - RACCOLTA DIFFERENZIATA: I costi da coprire tramite la quota variabile relativa alla raccolta differenziata sono riferiti alle voci per la raccolta e il riciclo/trattamento delle frazioni differenziate. La tariffa è determinata sulla base dei coefficienti Kb per le utenze domestiche e Kd per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99.

5. QUOTA VARIABILE 2 – RIFIUTO SECCO RESIDUO

a) La produzione stimata per la frazione del secco residuo è determinata in base ai coefficienti di produttività Kb per le utenze domestiche e Kd per le utenze non domestiche, commisurati al sistema di misurazione e di parametrazione previsto ed alla percentuale di raccolta differenziata ottenuta nel precedente anno. Il valore totale di produzione di tale frazione di rifiuto deve risultare allineato alla produzione reale dell'anno precedente, fatti salvi miglioramenti o variazioni significative eventualmente intervenute, da applicarsi con stime effettuate secondo criteri razionali. I quantitativi di rifiuti relativi alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche saranno espressi in unità di volume (litro), convertito sulla base del peso specifico medio dei rifiuti desunto da stime o rilevazioni attendibili, effettuate anche a campione con modalità sperimentale, il cui valore è riportato negli allegati alla Delibera di approvazione delle tariffe. Per ogni svuotamento si considera conferita dall'utente l'intera volumetria del contenitore esposto, non rilevando se lo stesso sia parzialmente pieno o se non sia stato possibile il suo completo svuotamento a causa dell'eccessiva compressione dei rifiuti in esso introdotti dall'utente.
b) La soglia inferiore di produzione di rifiuto secco non differenziato (in litri) è determinata in misura compresa tra il 35% ed il 70% della produzione attesa media; la soglia superiore di produzione (in litri) è pari alla produzione attesa media aumentata tra lo 0% e il 35%.
c) La tariffa media di conferimento per la frazione secca residua (in €/lt) è data dal rapporto tra i costi, relativi alle voci di raccolta e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, come risultanti dal Piano Finanziario, e il valore totale della produzione della soglia inferiore di rifiuto secco residuo, espresso in litri. Tale tariffa è applicata ai dati di produzione compresi tra la soglia inferiore, che è sempre addebitata anche in presenza di produzione inferiore, e la soglia superiore di conferimento.
d) Ai conferimenti eccedenti la soglia superiore si applica una tariffa maggiorata lo 0% e il 35%.
e) Nella determinazione della tariffa media di conferimento per la frazione secca residua si terrà conto dei possibili minori introiti derivanti dall'applicazione della tariffa a misura e del possibile maggior gettito derivante dai conferimenti oltre la soglia minima di conferimento, attraverso la loro stima mediante criteri razionali e prudenziali, in modo da garantire la copertura totale dei costi.

ART. 12 CONVENZIONI E TARIFFE PER PARTICOLARI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Il Gestore può stipulare apposite convenzioni con le utenze non domestiche caratterizzate da una produzione di rifiuti assimilati eccedenti i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento del servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilabili o dalla produzione di rifiuti da gestire, anche preferibilmente, con particolari tecniche di raccolta.

2. Le convenzioni indicano le specifiche condizioni di gestione del servizio e i connessi oneri economici, fatta salva in ogni caso l'applicazione della quota fissa della tariffa.

3. Gli introiti che derivano da tali convenzioni sono indicati a parte nel piano finanziario e sottratti dai costi che debbono essere coperti con le tariffe di cui al precedente articolo 10.

4. Lo schema di convenzione e approvato dalla Giunta Comunale, tenendo conto della necessaria copertura dei costi generali e specifici, e comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

ART. 13 PERIODI D'APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI

1. Il Corrispettivo per i Rifiuti è dovuto limitatamente al periodo dell'anno in cui sussiste il presupposto ed è computato a giorni, a decorrere dall'inizio del presupposto e sino all'ultimo giorno di permanenza del presupposto stesso.

2. La parte fissa, la parte variabile 1 e la parte variabile 2 fino alla soglia inferiore di conferimento sono computate a giorni; i conferimenti eccedenti la soglia inferiore di conferimento sono corrisposti in base ai quantitativi effettivi, conferiti e misurati, secondo le tecniche in atto.

3. La non utilizzazione del servizio, ovvero il mancato ritiro dei dispositivi per il conferimento dei rifiuti, non comportano alcun esonero o riduzione della tariffa corrispettiva, che viene applicata per la presenza dei presupposti.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno producono effetti dal giorno in cui è avvenuta l'effettiva variazione, purché siano dichiarate entro i termini stabiliti dal presente Regolamento; alle dichiarazioni effettuate oltre i termini previsti sono applicate le sanzioni stabilite dal presente Regolamento e la variazione produce effetti dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.

5. La variazione di trasferimento anagrafico dell'utente e del suo nucleo familiare non costituisce dichiarazione di cessazione dell'utenza iniziale; la richiesta di cessazione dell'utenza deve essere presentata dall'utente contestualmente alla dimostrazione oggettiva della decadenza del presupposto.

6. La contabilizzazione delle variazioni è regolata a conguaglio, salvo diversa specifica disposizione.

7. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della tariffa, fatto salvo che l'utente abbia richiesto di poter usufruire del servizio, in data antecedente, e sia stata effettuata la fornitura dei dispositivi per il conferimento dei rifiuti.

8. L'obbligazione termina con la cessazione dei presupposti per l'applicazione della tariffa sempre che entro i sette giorni successivi a tale data i dispositivi per il conferimento dei rifiuti siano restituiti al gestore; in assenza della restituzione l'obbligazione cessa il giorno in cui i dispositivi sono restituiti, in considerazione della potenzialità di usufruire comunque del servizio.

9. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati di misurazione del rifiuto, ovvero in caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico, per ciascun utente, è calcolata in modo proporzionale prendendo a riferimento due periodi, di durata doppia al periodo in cui i dati risultano non disponibili, immediatamente antecedenti e posteriori al periodo stesso; il responsabile del prelievo sui rifiuti informa l'utente, anche per eventuali controdeduzioni, per iscritto sull'applicazione del calcolo in forma proporzionale, dovuto alla perdita dei dati di registrazione degli svuotamenti per un determinato periodo, garantendo la necessaria evidenza alle registrazioni conseguenti.

ART. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, in relazione alla composizione del nucleo familiare, in conformità alle previsioni del DPR 158/99; è inoltre istituita una settima categoria per garage/cantine o luoghi similari, non pertinenziali. L'ALLEGATO 3 riporta le categorie in cui è suddivisa l'utenza domestica.

2. Il numero degli occupanti le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi abbiano stabilito la residenza anagrafica è quello risultante all'Anagrafe del Comune o da variazione successivamente intervenuta e regolarizzata presso l'Anagrafe stessa. Devono altresì essere dichiarate e computate le persone che, anche se non fanno parte del nucleo familiare, hanno dimora fissa presso la medesima utenza (colf, badanti, ecc.).

3. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti deve essere dichiarato il numero di occupanti; in caso contrario si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 4.

4. Per le utenze domestiche tenute a disposizione dai proprietari (seconde case), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, per tutti gli utilizzi temporanei inferiori a sei mesi ed ogni altro caso analogo si assume come numero degli occupanti quello indicato all'ALLEGATO 1 del presente Regolamento, fatta salva la facoltà dell'utente di dichiarare i periodi di occupazione (comunque superiori ai sei mesi nell'arco dell'anno solare) e il numero di occupanti nei diversi periodi. In tali casi tutte le variazioni sono contabilizzate esclusivamente a conguaglio.

5. Per le cantine e le autorimesse non pertinenziali ad abitazioni, occupati, utilizzati o detenuti a qualsiasi titolo, si applica la sola quota fissa con il coefficiente Ka previsto per le utenze domestiche con un solo componente del nucleo familiare.

6. Per le unità abitative possedute da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa

presentazione di richiesta documentata, in una unità, ovvero ridotto di una unità nei casi in cui la persona sia un componente di un nucleo familiare più esteso. Alle stesse unità abitative è inoltre applicata la riduzione prevista per le case a disposizione, salvo la previsione di riduzioni specifiche.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e il titolare e responsabile del versamento è uno degli intestatari della scheda famiglia, con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti.

8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni ha l'obbligo di presentare, nei termini dell'art. 26 del presente Regolamento, e mantenere aggiornato, l'elenco di tutti gli occupanti o detentori dei locali o superfici assoggettabili al prelievo di cui al compendio immobiliare gestito; il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 15 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le categorie delle utenze non domestiche sono indicate all'ALLEGATO 4 del presente Regolamento**.** Le attività ivi non comprese sono associate alla categoria di attività che presenta la maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso o della potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

2. In ragione delle risultanze dei sistemi di misura in atto, possono essere istituite categorie particolari per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti indifferenziati significativamente diversa rispetto alla media della loro categoria.

3. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene di norma effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta comunque salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, accertata o dimostrata.

4. Per l'attribuzione della categoria più idonea si applicano inoltre i seguenti criteri:

- le superfici detenute o possedute da Comuni, Province, Regioni, Ministeri, associazioni di volontariato (L. 266/1991), associazioni di promozione sociale (L. 383/2000), o adibite a scuole pubbliche o private sono associate alla specifica categoria, indicata nell'Allegato 4 al presente Regolamento; la medesima categoria si applica anche alle superfici detenute o possedute dalle Onlus (L. 460/1997), ad esclusione di quelle adibite allo svolgimento di attività economiche, alle quali si applica la classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT;
- le Case di Riposo per anziani, pubbliche o private, e analoghe strutture socio-sanitarie assistenziali e residenziali sono comunque associate alla specifica categoria indipendentemente dalle modalità gestionali e societarie, anche se gestite da Onlus;
- I circoli e le altre associazioni culturali e ricreative, le sedi amministrative delle associazioni e dei comitati sportivi, le sedi delle confederazioni e dei consorzi e degli ordini professionali sono associate alla specifica categoria n. 47, indicata nell'Allegato 4 al presente Regolamento
- si applica la categoria "alberghi con ristorante" soltanto se il ristorante è riservato ai soli fruitori dell'albergo; in caso diverso le due attività saranno considerate separatamente;
- nel caso di attività esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione dei corrispettivo si fa riferimento all'attività principale, secondo quanto stabilito al precedente comma 3;

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività non domestica esercitata; la restante superficie è considerata utenza domestica. A tali utenze è comunque assegnata una sola dotazione di materiali per il conferimento dei rifiuti, adeguata alle specifiche necessità e i rifiuti conferiti sono imputati alle diverse attività in proporzione alle relative superfici.

6. Le utenze non domestiche che di norma svolgono la loro attività al di fuori della propria sede legale e/o operativa come per le imprese di pulizia (escluse quelle che svolgono attività presso complessi condominiali), le imprese di manutenzione per conto terzi, pittori, tappezzieri, catering, etc. devono conferire i propri rifiuti tramite le dotazioni assegnate e presso una delle loro sedi, anche se situate in un comune diverso da dove il rifiuto è stato prodotto, fermo restando quanto previsto all'art. 14, comma 8.

7. Alle utenze riferite a complessi condominiali, laddove sia attivato un sistema di raccolta rifiuti con misurazione del secco residuo e con attività di pulizia affidata a soggetti esterni, è associata un'utenza con superficie forfettaria di 10 mq (luogo di deposito dei materiali per la effettuazione del servizio di pulizia) inserita nella categoria dei magazzini senza alcuna vendita, al fine di provvedere alla consegna dei dispositivi ed al conferimento dei rifiuti.

ART. 16 TARIFFE APPLICABILI A SPECIFICHE TIPOLOGIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. I complessi siti in ambito agricolo e a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione), con una riduzione di tariffa del 30% per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti e della diretta possibilità di trattamento in loco mediante compostaggio dei rifiuti organici e vegetali. Possono fruire di tale riduzione tariffaria le utenze che rientrano nelle categorie previste dalla Legge Regionale Lombarda del 5 dicembre 2008 n. 31 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 6 maggio 2008, n. 4 e s.m.i., rispettandone le disposizioni. L'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA.

2. Alle strutture ricettive non alberghiere, così come identificate dall'art. 18 comma 4 della Legge Regionale n. 87 del 16/12/2015, in considerazione della dimensione molto limitata e della gestione, di norma, familiare o non imprenditoriale sono inserite nell'apposita categoria con coefficienti riferiti alla categoria 8 e ridotti del 30% tenendo conto delle limitazioni imposte dalla normativa vigente circa la conduzione di tali attività e dalla minor produzione di rifiuti;

3. Le superfici in cui viene esercitata una attività di tipo economico da parte di una associazione ricreativa, con ingresso riservato ai soli soci (quali ad esempio gestioni di bar e/o ristoranti, ecc.) considerate le specifiche limitazioni di esercizio, viene inserita nella categoria 54, con categoria di riferimento n. 24, di cui al Dpr 158/99 a cui si applica una riduzione di coefficienti del 30%.

4. I locali o aree scoperte esclusivamente adibiti ad eventi, pubblici o privati, con partecipazione ad invito e riservata, anche con possibile somministrazione di alimenti, quali ad esempio matrimoni, convegni, convention, feste private, ecc. considerato che tali attività sono soggette a specifiche limitazioni di esercizio e temporali vengono inseriti nella categoria di riferimento n° 54.

5. L'utente decade dalle riduzioni di cui ai due commi precedenti, anche con effetto retroattivo, qualora manchino o vengano meno i requisiti previsti dalla specifica normativa che disciplina tali utenze o non siano rispettate le disposizioni relative alle loro modalità di funzionamento, ovvero se sia negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'ufficio.

6. Alle utenze relative a banche e agli istituti di credito è assegnata la categoria 12 (banche e istituti di credito) quando si tratti di sedi centrali o di sedi operative di particolare importanza, con metrature superiore a 1.500 mq e comunque con la presenza di sale convegni o auditorium, caveau, o altre aree similari a bassa frequentazione e bassa produzione di rifiuti. Negli altri casi alle utenze di banche e istituti di credito è assegnata la categoria riferita ad uffici e agenzie.

7. Sono istituite sottocategorie specifiche per le attività di odontotecnico e studio fotografico e di lavanderie e tintorie, inserite tra le attività artigianali tipo botteghe.

8. La categoria di Supermercati, pane e pasta, macellerie ecc. è suddivisa in più sottocategorie per meglio valutare ed attribuire la produzione specifica alle diverse attività in essa ricomprese, non riconducibili ad una produzione omogenea.

9. Alle attività artigianali o industriali con capannoni di produzione di tipo alimentare la tariffa è aumentata del 20%.

10. Qualora un'utenza utilizzi per un periodo di tempo limitato dell'anno un'area scoperta, pubblica o privata (tipo plateatico) per l'esercizio delle attività esercitate all'interno dei locali assoggettati al prelievo, la superficie esterna viene rapportata al periodo, in mesi interi, di utilizzo dichiarato dall'utente e sommata alla superficie dei locali già assoggettati al medesimo utilizzo e non si applica la tariffa giornaliera. Nel periodo di tempo in cui l'utilizzo dell'area esterna non è previsto la stessa deve risultare sgombra e libera da strutture e accessori; in caso contrario la superficie è computata per l'intero anno con recupero delle somme eventualmente non versate oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento e dalla legge.

11. Si applicano inoltre le seguenti riduzioni tariffarie, in relazione alle peculiarità dell'attività gestita e alla minore attitudine a produrre rifiuti:

a) alle utenze non domestiche con una superficie adibita esclusivamente a magazzino, ben individuabile e separata dal resto dell'attività, qualora sia superiore alla metà della superficie imponibile totale: riduzione del 20%;
b) complessi della Grande Distribuzione Organizzata di beni durevoli (ad es. grandi superfici per la vendita di hobbistica, di prodotti dell'elettronica, ecc.): sono inseriti nella categoria degli Ipermercati di generi misti, con riduzione della tariffa del 35%;
c) attività florovivaistiche esercitate su superfici superiori a 500 mq: sono inseriti in un'apposita sottocategoria entro la categoria di Ipermercati di generi misti, con riduzione della tariffa del 30% in relazione anche alla possibilità di effettuare il compostaggio della frazione organica e vegetale;
d) magazzini sfitti o inutilizzati, aree coperte o scoperte a bassa o bassissima produzione di rifiuto, parcheggi coperti e altre situazioni analoghe: sono inseriti nelle categoria dei magazzini senza alcuna vendita con riduzione della tariffa del 50%;
e) centri di vendita all'ingrosso di generi misti (tipo cash & carry): sono associati alla categoria di Ipermercati di generi misti con riduzione della tariffa del 35% in relazione alla diversa tipologia di attività e quindi la minore attitudine alla produzione di rifiuto;
f) le attività di vendita o di fornitura di servizi, quali ad esempio dispenser di bevande e prodotti alimentari, lavanderie automatiche, ecc., effettuate attraverso il posizionamento di attrezzature senza la presenza di personale sono inserite nella categoria dei negozi particolari con riduzione della tariffa del 20%.

12. Le RSA e/o gli analoghi Istituti Sanitari per il ricovero di anziani o persone svantaggiate verranno inserite nella categoria di competenza ovvero nella categorie di produzione di rifiuto indifferenziato registrata nell'anno precedente. Considerato l'alto valore sociale svolto nel territorio da tali strutture e la specifica tipologia di rifiuto prodotto, qualora dette strutture mettano in atto tutte le azioni necessarie per massimizzare l'attività di differenziazione di tutto il rifiuto prodotto, nonché ogni possibile accorgimento al fine di limitare la produzione di rifiuto, verrà riconosciuta una riduzione tariffaria, da applicarsi alla sola quota variabile 2, del 30%. La riduzione è concessa previo richiesta dell'interessato con attestazione delle attività di prevenzione e differenziazione dei rifiuti poste in atto.

13. Gli esercizi di vendita di beni ed oggetti di "seconda mano" che effettuino esclusivamente la vendita di prodotti provenienti da stock o fallimenti ovvero il conto vendita, in nome e per conto dei clienti, prevedendo al termine del periodo la restituzione degli invenduti al legittimo proprietario sono inseriti nella categoria delle esposizioni beni durevoli. L'attività effettivamente svolta è dichiarata tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

14. Gli esercizi di vendita di beni ed oggetti di "seconda mano" acquisiti, anche, tramite attività complementare di ritiro di prodotti od oggetti al fine di liberare appartamenti o cantine ecc. sono inserite nella categoria delle esposizioni beni durevoli, ad esclusione dell'attività complementare che, considerate le significative quantità di rifiuti provenienti da ambiti diversi dai locali assoggettati, sono gestite separatamente come rifiuti speciali a cui il produttore è tenuto a provvedersi a proprie spese. L'attività effettivamente svolta è dichiarata tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

ART. 17 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. I livelli di qualità, gli standard e le frequenze del servizio sono descritti ed individuati nel Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati e specificati nella relazione allegata al Piano Finanziario.

2. Il perimetro in cui il servizio è regolarmente effettuato è stabilito nel Regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati. A tal fine si intende servita qualsiasi utenza la cui strada di accesso risulti compresa nel perimetro di regolare effettuazione del servizio. A tutte le utenze non domestiche è regolarmente assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti ovunque siano insediate nell'ambito del territorio comunale.

3. Le utenze non direttamente servite devono conferire i rifiuti al Centro di Raccolta più vicino o in altro luogo idoneo, definito dal Gestore in accordo con il Comune e opportunamente segnalato sulla base della

tipologia di rifiuto; i rifiuti conferiti da tali utenze non sono soggetti a misurazione e la parte variabile 2 della tariffa è computata sulla base della soglia inferiore. A tali utenze si applica una riduzione pari al 60% della tariffa per tener conto del minor servizio offerto.

4. Qualora il servizio venga esteso ad eventuali zone non servite il Corrispettivo per i Rifiuti si applica per intero a far data dalla comunicazione di attivazione del nuovo servizio effettuata dal Gestore o dal Comune.

5. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero in caso di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione dello stesso per qualsiasi motivo che abbia determinato situazioni, riconosciute dall'autorità sanitaria, di danno o di pericolo di danno alle persone e/o all'ambiente, il Comune segnala l'accaduto al Gestore del servizio e ingiunge l'immediato ripristino delle normali condizioni operative, fatte salve le sanzioni o le penali previste nella convenzione di affidamento. In tali casi, l'utente ha diritto, previa specifica richiesta trasmessa al Comune e al Gestore, alla riduzione della tariffa dell'80%, rapportata ai giorni di effettivo disservizio, a decorrere dal giorno dall'ultimo servizio regolarmente eseguito fino al giorno in cui il servizio viene completamente ripristinato.

ART. 18 RIDUZIONI PER UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE E PER COMPOSTAGGIO

1. Si applica una riduzione tariffaria nella misura sotto riportata alle seguenti fattispecie:
   a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso, limitato e discontinuo, per residenti e per non residenti → riduzione del 25%
   b) abitazioni tenute a disposizione da persone che hanno acquisito il domicilio o la residenza in RSA o in altre strutture sanitarie similari a condizione che i locali non siano ceduti in affitto o in comodato → riduzione del 50%
   c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, purché tale situazione valga per tutto il nucleo familiare → riduzione del 25%
   d) locali, diversi dalle abitazioni, e le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 250 giorni nell'anno solare come risultante da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità → riduzione del 25%.

2. La riduzione si applica o cessa se debitamente dichiarata e documentata nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

3. La riduzione cessa comunque di operare alla data in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Qualora si rilevi una produzione di rifiuto secco residuo superiore al valore della soglia inferiore di conferimento si procederà ad accertamento in loco per la verifica della sussistenza delle condizioni per l'accesso all'agevolazione.

4. E' assicurata una riduzione del 25% sulla tariffa riferita alla quota variabile 1 alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in proprio del materiale prodotto. La stessa riduzione è applicata alle utenze domestiche, situate in specifiche zone, che intendano aderire al compostaggio di comunità qualora tale sistema sia attivato dal Comune.

5. E' assicurata una riduzione del 25% sulla tariffa riferita alla quota variabile 1 alle utenze non domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in proprio del materiale prodotto. Da tale riduzione sono escluse i complessi siti in ambito agricolo e a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche, visto che l'agevolazione risulta già compresa nella tariffa dell'apposita categoria. La stessa riduzione è applicata alle utenze non domestiche, situate in specifiche zone, che intendano aderire al compostaggio di comunità qualora tale sistema sia attivato dal Comune.

6. La riduzione è subordinata alla disponibilità di un'area idonea all'effettuazione del compostaggio, alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di praticare il compostaggio "domestico" in modo continuativo e alla disponibilità a sottoporsi a periodici controlli. La riduzione è revocata qualora il dispositivo di compostaggio risultasse inutilizzato o non più presente presso l'utenza, o qualora l'utente non consenta l'effettuazione dei controlli; in tali casi all'utente è addebitato l'ammontare di tutte le riduzioni fruite, fino a un massimo di cinque annualità, oltre alle eventuali ulteriori sanzioni applicabili.

ART. 19 RIDUZIONE PER RICICLO, RIUTILIZZO O PER LA DONAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI

A. RIDUZIONE PER RICICLO

1. La tariffa della quota variabile 1 relativa alle utenze non domestiche è ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa/e, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.

2. Per «riciclo» si intende, quanto indicato all'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi.

3. La percentuale di riduzione è pari alla percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al riciclo esclusi gli imballaggi terziari e le eventuali frazioni di materiali vendute a terzi (esempio materiali metallici ferrosi e non), rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all'utenza non domestica secondo la seguente formula:

$$\% \text{ di riciclo} = \frac{\text{Kg rifiuti riciclo}}{\text{Kd assegnato} * \text{Superficie assoggettata}} * 100$$

4. Non rilevano le percentuali di riciclo minori del 15%; le percentuali superiori al 70% sono parificate al 70%.

5. Ai fini del calcolo per la determinazione della percentuale per la riduzione per riciclo non sono inoltre considerati i rifiuti di cui al Codice EER 15.01.06 (imballaggi misti), in quanto di norma inviati ad impianti per la produzione di CSS (combustibile solido secondario) configurabile come attività di recupero e non di riciclo, nonché ogni altro rifiuto in cui nel trattamento effettuato non sia prevalente la componente del riciclo di materia, considerando pertanto escluso il recupero di energia.

6. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando specifica domanda entro il mese di giugno dell'anno successivo, allegando la documentazione necessaria ed idonea per l'effettuazione del calcolo.

B. RIDUZIONE PER IL RIUTILIZZO O REIMPIEGO DI SCARTI DECADENTI DAL PROCESSO PRODUTTIVO DELL'AZIENDA

1. La tariffa della quota variabile 1 relativa alle utenze non domestiche industriali e artigianali, che riutilizzano o reimpiegano scarti di materie prime nel medesimo processo produttivo, o in un processo produttivo secondario appositamente installato per il riutilizzo o reimpiego degli scarti di materie prime decadenti dal processo produttivo primario, è ridotta del 20%. La riduzione non è concessa nei casi di recupero energetico di detti scarti.

2. La riduzione è concessa previo autocertificazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante il tipo di riutilizzo o reimpiego degli scarti di materia prima decadenti dal processo produttivo, con allegata specifica relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico competente in materia, illustrante le modalità di recupero, il tipo di materia recuperata e le relative quantità, nonché il processo di produzione attuato.

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando la documentazione di cui al precedente comma 2, entro il mese di giugno dell'anno successivo.

C. RIDUZIONE PER LA DONAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI

1. La tariffa della quota fissa relativa alle utenze non domestiche, commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono tali beni alimentari, è ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità, debitamente certificate, dei beni e dei prodotti, ritirati dalla vendita, oggetto di donazione ad associazioni o enti, senza finalità di lucro, che gestiscono centri di accoglienza o provvedono all'ospitalità di persone indigenti o in difficoltà o alla cura di animali abbandonati, ai fini dell'alimentazione umana o animale.

2. La riduzione è contabilizzata sulla base dei reali quantitativi delle eccedenze alimentari cedute gratuitamente e risultanti da specifica attestazione, prodotta dall'utente che effettua la donazione. Alla attestazione sono allegate le copie dei relativi documenti di trasporto, indicanti le tipologie di prodotti, il

relativo peso netto totale offerto in donazione, il destinatario della donazione e la gratuità della cessione; inoltre dovrà essere allegata apposita autocertificazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 da parte di ciascun beneficiario delle donazioni, indicante le modalità di utilizzo dei beni donati a fini dell'alimentazione umana o animale.

3. Per eccedenze alimentari, ai fini dell'alimentazione umana o animale, si intende quanto indicato all'art. 2, comma 1 lettera C), della Legge n. 166 del 19/08/2016, purché debitamente certificate, come indicato al precedente comma 2.

4. Per peso netto totale ceduto gratuitamente o offerto in donazione si intende il peso dell'alimento al netto di qualsiasi tipo di imballaggio o confezione: es. 500 confezioni di pasta da 500 grammi (250 kg), 200 confezioni di passata di pomodoro da 250 grammi (50 Kg), ecc.

5. La percentuale di riduzione della quota fissa della tariffa è pari alla percentuale del totale del peso netto delle eccedenze alimentari donate (al netto di qualsiasi tipo di imballaggio), rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all'utenza non domestica e calcolata secondo la seguente formula:

$$\% \text{ riduzione} = \frac{\text{Kg (peso netto totale beni donati)}}{\text{Kd assegnato} * \text{Superficie assoggettata}} * 100$$

6. Non rilevano le percentuali di riduzione inferiori al 10%; le percentuali superiori al 20% sono parificate al 20%.

7. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando la documentazione di cui al precedente comma 2, entro il mese di giugno dell'anno successivo.

ART. 20. CUMULO DELLE RIDUZIONI

1. Le riduzioni, di norma e salvo diversa esplicita disposizione, non sono cumulabili tra loro; ad ogni utenza verrà assegnata la riduzione più vantaggiosa.

2. In deroga al comma precedente le riduzioni di cui all'articolo 19 sono fruibili anche dalle utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 18, comma 1 lettera d), applicandosi, in tal caso, la % di riduzione più vantaggiosa per l'utente.

3. Le utenze che fruiscono delle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 16 possono fruire anche delle riduzioni di cui all'articolo 19, se dovute e non oltre i limiti previsti.

ART. 21 AGEVOLAZIONI

1. La delibera di approvazione delle tariffe può attivare ulteriori agevolazioni, anche in forma di esenzione, *per il sostegno alla non capacità contributiva della famiglia, per sostegno a forme di associazionismo, di vario genere quale culturale, rivolta al mondo giovanile, umanitario, cantieri, contrasto alle ludopatie ecc*.

2. Il minor gettito derivante dalle agevolazioni di cui al comma 1 deve trovare adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del Corrispettivo per i Rifiuti.

3.Nella delibera di approvazione delle tariffe sono anche individuati il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni concesse, le tipologie specifiche di agevolazione, il relativo valore, le casistiche per l'accesso e la documentazione di supporto da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta, e comunque ogni altra voce necessaria per la corretta gestione delle agevolazioni.

ART. 22 SCUOLE STATALI

1. Le istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) previste dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31) non sono soggette al Corrispettivo.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle indicate istituzioni scolastiche, in misura pari alla somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente, è sottratto dal costo, di cui al Piano Finanziario, che deve essere coperto con le tariffe per il Corrispettivo per i Rifiuti.

ART. 23 TARIFFA GIORNALIERA

1. Il Corrispettivo per i Rifiuti si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, private o di uso pubblico.

2. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nell'elenco delle categorie di cui all'ALLEGATO 4 al presente regolamento si applica la tariffa della categoria recante voci di uso analoghe per attitudine quantitativa e/o qualitativa a produrre rifiuti assimilati.

3. La tariffa giornaliera è applicata in forma forfettaria e senza alcuna necessità di misurazione delle quantità di rifiuto prodotte e conferite, facendo riferimento per la parte variabile 2 alla produzione di cui alla soglia inferiore.

4. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.

5. Alla tariffa giornaliera non si applicano riduzioni ed agevolazioni.

6. La tariffa giornaliera non è dovuta nei seguenti casi:
   a) occupazioni di aree scoperte per un massimo di tre ore giornaliere;
   b) occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi anche se di durata superiore a tre ore;
   c) occupazioni, fino a un massimo di quattro ore, effettuate da esercenti di mestieri itineranti (mimi, suonatori, pittori, ecc.).

7. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del Corrispettivo, da effettuarsi entro la data di versamento indicata nella fattura, compreso il tributo provinciale nella misura stabilita dalla legge.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.

ART. 24 MANIFESTAZIONI O SPETTACOLI

1. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata di particolare rilevanza, quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o sagre locali con somministrazione di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento accollandosene tutti gli oneri relativi. Sono escluse le occupazioni per l'esercizio dei diritti civili e politici costituzionalmente garantiti e per i banchetti di movimenti politici o associazioni, purché non si effettui la somministrazione di bevande o alimenti.

2. Il Comune trasmette al Gestore del servizio dei rifiuti urbani e assimilati elenco degli eventi eventi di cui al comma precedente. Il Gestore, in funzione del tipo di eventi, sentito l'organizzatore, predispone idoneo preventivo di spesa da inoltrare agli organizzatori. Il preventivo deve tener conto di tutti i costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, da effettuarsi secondo le modalità di raccolta differenziata in uso, e degli eventuali servizi aggiuntivi di spazzamento del suolo pubblico per il ripristino del normale decoro, anche delle aree limitrofe e confinanti la zona dell'evento che eventualmente ne fossero interessate.

3. In tali casi il Corrispettivo è applicato senza alcuna necessità di misurazione delle quantità di rifiuto prodotte e conferite.

4. Il pagamento degli oneri indicati nel preventivo viene effettuato direttamente nei confronti del Gestore, che può richiedere un anticipo sino al 70% dei costi preventivati.

ART. 25 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI DELLE PROVINCE (TEFA)

1. Al Corrispettivo per i Rifiuti, compresa la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del corrispettivo ed è versato dal Gestore all'Amministrazione Provinciale.

ART. 26 RICHIESTA DEL SERVIZIO E DICHIARAZIONE

1. L'utente deve richiedere al Gestore l'attivazione del servizio di raccolta rifiuti e la consegna dei dispositivi per il conferimento dei rifiuti entro 30 giorni dalla data di inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al prelievo, utilizzando gli appositi moduli previsti agli ALLEGATI 5 e 6 al presente Regolamento.

2. L'attivazione dell'utenza domestica avverrà anche d'ufficio, a seguito della comunicazione da parte dell'anagrafe della variazione di residenza a far tempo dalla stessa data della variazione; in tal caso l'utenza è attivata in via provvisoria, con i dati disponibili e conosciuti, per una superficie assoggettabile forfetaria di mq. 100 ed all'utente è trasmessa idonea comunicazione con allegato il relativo modulo con invito a riconsegnarlo al Gestore, debitamente compilato, entro i successivi 30 giorni. Qualora l'utente non presenti dichiarazione entro i termini previsti l'eventuale correzione dei dati collegati all'utenza varrà dalla data di ultima comunicazione.

3. Analoga modulistica deve essere compilata per comunicare la cessazione dell'utenza, provvedendo contestualmente alla restituzione dei dispositivi in uso; fino a quando i dispositivi non sono riconsegnati non è possibile procedere con la chiusura dell'utenza.

4. Nel caso di possesso o di occupazione in comune di un'unità immobiliare la dichiarazione è presentata da uno solo degli occupanti o possessori. Per i soggetti residenti nel Comune l'utenza è comunque iscritta a nome dell'intestatario della scheda famiglia come risultante dagli atti a disposizione del Servizio di Anagrafe del Comune.

5. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, qualora assegnato.

6. Le dichiarazioni, anche di variazione, presentate successivamente alla data di approvazione del presente regolamento debbono contenere la superficie calpestabile dell'immobile, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, e altresì la superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, indicando i dati catastali, completi, dell'unità principale e di eventuali pertinenze, allegando visura e planimetria catastale ovvero planimetria idonea, in scala opportuna e nota, con allegata tabella di riepilogo della superfici calpestabili, firmata dal presentatore dell'istanza in autocertificazione ai sensi della normativa vigente.

7. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati ai fini dell'applicazione del Corrispettivo. In tal caso, la dichiarazione di variazione va presentata entro e non oltre i successivi 30 giorni dal modificarsi della situazione originaria.

8. Le utenze già inserite nella banca dati relative ad un previgente prelievo sui rifiuti restano iscritte all'attuale intestatario. Eventuali modifiche dell'intestatario della posizione rifiuti saranno effettuate, se possibile, alla prima variazione anche d'ufficio e comunicate all'utente per iscritto.

9. Per l'applicazione del Corrispettivo sui Rifiuti restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

10.Eventuali variazioni agli allegati 5 e 6 sono approvate dalla Giunta Comunale e pubblicate sul sito istituzionale del Gestore e del Comune.

11. Il Comune trasmette al gestore tutti i dati ed i documenti in suo possesso rilevanti ai fini dell'aggiornamento, d'ufficio, della Banca Dati del Corrispettivo per i Rifiuti.

12. L'integrazione o la modifica dei dati contenuti nella dichiarazione iniziale o di variazione sono effettuate d'ufficio in conformità alle indicazioni di principio di cui all'ALLEGATO 2 del presente Regolamento che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti e delle modalità di trasmissione dei dati tra il Comune ed il Gestore.

13. Nel caso di cessazione dell'utenza, ad esclusione dei casi di subentro di altro utente, la stessa non potrà essere effettuata d'ufficio in quanto il mero cambio di residenza non determina automaticamente il venir meno del possesso o della detenzione dell'immobile (presupposto oggettivo art. 5 del regolamento). Per tali casistiche deve essere presentata, fisicamente, la dichiarazione di cessazione dell'utenza entro il 30 giugno dell'anno successivo (termine di cui all'art. 1 comma 685 della L. 147/2013) rispetto alla data dell'intervenuta variazione, anche al fine di conguagliare il diverso ammontare del prelievo. Qualora la dichiarazione di cessazione sia presentata oltre tale data, la chiusura dell'utenza sarà effettuata alla data di presentazione della dichiarazione stessa.

ART. 27 POTERI ISTRUTTORI

1. Il Gestore designa il Funzionario Incaricato a cui spettano i compiti e i poteri di gestione del Corrispettivo per i Rifiuti, nonché il ruolo di riferimento verso il Comune e l'utenza. La rappresentanza in giudizio della società spetta al Rappresentante Legale della stessa o a procuratori all'uopo delegati.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi dei soggetti passivi il Funzionario Incaricato può inviare all'utente questionari, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. Il Gestore o il Comune possono organizzare campagne di analisi atte a misurare la produzione dei rifiuti da parte di utenze singole e di categorie di utenze in modo da verificare, aggiornare o acquisire i dati necessari per la corretta definizione o l'aggiornamento dei coefficienti di adattabilità e di produzione specifica previsti dal D.P.R. 158/99 o dal presente Regolamento, nonché effettuare controlli e verifiche presso l'utenza dei comportamenti messi in atto, con particolare riferimento alle utenze la cui produzione del rifiuto secco non riciclabile è troppo bassa o troppo alta rispetto alla produzione più ricorrente delle categoria di appartenenza.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

5. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui spettano i poteri stabiliti dalla vigente normativa, l'attività di vigilanza e controllo sulla applicazione del corrispettivo da parte del gestore e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge o dal presente Regolamento.

ART. 28 VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI E RIMBORSI

1. Emergendo l'omessa, l'incompleta o l'inesatta dichiarazione il Gestore del servizio indica all'interessato, con avviso inviato per raccomandata A.R. o P.E.C. ed entro il quinquennio prescrizionale di cui all'art. 2948 c.c., le irregolarità riscontrate e le somme dovute distintamente per tariffa, tributo provinciale, IVA, interessi di mora e spese, invitandolo a versare il dovuto in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione dell'atto.

2. Il Gestore del servizio aggiorna la situazione dell'utente sulla base della verifiche effettuate.

3. L'utente deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, qualora abbia provveduto a dichiarare le conseguenti variazioni nei termini previsti, entro il quinquennio prescrizionale di cui all'art. 2948 c.c., ovvero, in caso di periodi inferiori, dal giorno in cui è stato definitivamente determinato il diritto alla restituzione.

4. Il Gestore provvede al rimborso, di quanto dovuto, con la prima bolletta utile, fatta salva la compensazione di eventuali morosità presenti.

ART. 29 SANZIONI, INTERESSI, SPESE E SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Il mancato rispetto da parte dell'utente delle prescrizioni recate dal presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 7bis d.lgs. 267/2000, in misura pari al 50% degli importi non dichiarati o al 30% degli importi non versati, con un minimo di € 25 e un massimo di € 500.

2. Il Gestore trasmette al Funzionario Responsabile di cui all'articolo 27, comma 5, le violazioni riscontrate, affinché lo stesso provveda agli adempimenti previsti dagli artt. 18 e seguenti della legge n. 689/1981.

3. Spetta al Gestore il rimborso delle spese di accertamento, forfetizzate nella misura del 10% del valore non versato con un minimo di € 20 e un massimo di € 300.

4. Gli interessi di mora, fissati nella misura del tasso legale aumentato di tre punti percentuali, sono applicati in conformità alle disposizioni dell'articolo 1, comma 165, della legge n. 296/2006.

5. Non si dà luogo alla emissione di fattura o a rimborsi per somme inferiori a 10 € per anno di prelievo, fatti salvi i conguagli per chiusura della posizione.

ART. 30 NUMERO DI RATE, SCADENZE E MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il Corrispettivo per i Rifiuti è versato al Gestore in due rate:
   - la prima scadente entro il mese di aprile, riferita al primo semestre dell'anno;
   - la seconda scadente entro il mese di settembre, riferita al secondo semestre dell'anno.

2. Qualora sessanta giorni prima della scadenza della rata non siano state ancora approvate le tariffe per l'anno di riferimento, la rata in scadenza è computata in acconto e sulla base delle tariffe in vigore nel precedente anno e si procede al conguaglio nella rata successiva.

3. Il Gestore trasmette agli Utenti, per posta ordinaria e al recapito indicato, le fatture relative alle rate del Corrispettivo, specificando le somme da versare e le modalità di pagamento previste, allegando la modulistica di pagamento precompilata e assicurando in ogni caso la massima semplificazione e facilitazione per il pagamento.

4. Il versamento del Corrispettivo potrà avvenire con una delle seguenti modalità: domiciliazione bancaria/postale (SEPA), bollettino MAV, bollettino postale, carte bancomat o di credito, altri servizi elettronici di pagamento interbancari e postali; le modalità di pagamento attive e disponibili sono specificate nelle informazioni allegate alla fattura.

5. Il Gestore potrà delegare altri soggetti, nelle forme di legge, alla riscossione del Corrispettivo per i Rifiuti

6. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti solo se richieste entro la scadenza del versamento e purché l'utente sia in regola con i pagamenti precedenti. L'utente decade dalla rateizzazione qualora non rispetti le date di scadenza dei pagamenti stabilite nell'accordo di rateizzazione.

ART. 31 SOLLECITO DI PAGAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il Gestore sollecita il pagamento delle somme non puntualmente versate attraverso un richiamo nella fattura successiva, nonché tramite specifico atto di costituzione in mora, inviato a mezzo raccomandata A.R o P.E.C. e indicante gli importi da versare in unica rata ed il termine di versamento.

2. Il ritardato pagamento della fattura comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 29 per ogni giorno di ritardo, decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nella fattura stessa, oltre alle eventuali spese di sollecito, determinate forfettariamente in 10 euro oltre IVA di legge se dovuta.

3. Persistendo l'inadempimento, il Gestore provvede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di legge applicabili, con addebito all'utente moroso delle spese relative al procedimento. Il Gestore può procedere alla riscossione coattiva anche attraverso la cessione del credito ad idonea società specializzata nel rispetto della normativa vigente.

4. Nel caso di omesso pagamento di due o più fatture, a cui si sia già proceduto alla messa in mora, il Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi ai livelli standard previsti dal Regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati, sospendendo ogni attività aggiuntiva.

ART. 32 CONGUAGLI E RIMBORSI

1. Ogni variazione che incide sul corrispettivo dovuto viene conguagliata a consuntivo alla prima scadenza utile.

2. La richiesta di rimborso deve essere supportata da dati oggettivi, certi, documentati o oggettivamente riscontrabili, e va proposta entro cinque anni dall'effettuazione del versamento non dovuto.

3. La richiesta di rimborso è valutata dal Gestore ed evasa entro novanta giorni dalla data di presentazione. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi applicati nella stessa misura degli interessi di mora.

ART. 33 CONTENZIOSO

1. Le controversie relative al Corrispettivo per i rifiuti sono devolute al Giudice ordinario.

ART. 34 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il titolare del trattamento dati personali come definito dal Decreto Legislativo 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) è il Gestore del servizio.
2. Il titolare individua i Responsabili del trattamento dei dati personali, limitatamente alle attività necessarie alla corretta esecuzione di quanto previsto dal presente Regolamento, con particolare riferimento alla tenuta della banca dati d'utenza e di tutti i dati ad essa collegati.
3. Il trattamento dei dati deve essere effettuato nel pieno rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Tali dati non possono essere in alcun modo diffusi e l'utilizzo è svolto esclusivamente al fine dell'effettuazione delle attività previste.
4. Il Titolare può effettuare comunicazioni dei dati trattati, nei limiti concessi dalla normativa vigente, al Comune, ad Autorità di regolazione e ad Enti di controllo.

ART. 35 NORMA DI RINVIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla vigente normativa.

2. Le presenti disposizioni si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale in materia.

3. I richiami e le citazioni a norme contenuti nel presente testo si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 36 NORME TRANSITORIE

1. Il Gestore continueranno le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità dei prelievi per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati entro i prescritti termini decadenziali o prescrizionali.

ART. 37 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2019 ed abroga tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso, in particolare il regolamento Comunale del Corrispettivo, in luogo della Tari, approvato con delibera n. 60 del 28/12/2017.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 **Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti**		
Superficie (mq)		**N° componenti**
da	**a**	
0	**100**	**1**
101	**170**	**2**
171	**250**	**3**
251	**350**	**4**
351	**500**	**5**
501	**oltre**	**6**

ALLEGATO 2

Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti

Casistica	Contesto di Inquadramento	Tipologia delle informazioni	Termini della modifica
Decesso/Emigrato	Titolare dell'utenza con casa in affitto con almeno due componenti il nucleo	Sono comunicati i dati del deceduto/emigrato ed i dati del nuovo intestatario della scheda famiglia, il numero della scheda famiglia, ed i dati delle ulteriori persone componenti il nucleo	L'utenza viene intestata al nuovo intestatario della scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso/Emigrato	Titolare dell'utenza con casa in affitto con un solo componente il nucleo	Sono comunicati i dati del deceduto/emigrato ed i dati del proprietario dell'immobile	L'utenza, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'evento, viene intestata al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione in attesa di diverse comunicazioni
Decesso/Emigrato	Titolare dell'utenza con casa in proprietà con almeno due componenti il nucleo	Sono comunicati i dati del deceduto/emigrato ed i dati del nuovo intestatario della scheda famiglia, il numero della scheda famiglia, ed i dati delle ulteriori persone componenti il nucleo	L'utenza viene intestata al nuovo intestatario della scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso	Titolare dell'utenza con casa in proprietà con un solo componente il nucleo	Sono comunicati i dati del deceduto ed i dati di eventuali eredi	L'utenza, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'evento, rimane intestata al **deceduto precisando (eredi di)** e considerata come immobile a disposizione. **Agli eredi è fatto obbligo di comunicare le diverse indicazioni**
Emigrato	Titolare dell'utenza con casa in proprietà con un solo componente il nucleo	Sono comunicati i dati dell'emigrato	L'utenza rimane intestata alla stessa persona come casa a disposizione, salvo diverse indicazioni
Decesso/Emigrato	Non titolare dell'utenza	Sono comunicati i dati della persona, il numero della scheda famiglia ed i dati di tutti i componenti del nucleo familiare	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Decesso	Titolare dell'utenza in qualità di proprietario per case arredate, affitti inferiori ai sei mesi, ecc. occupata da altro soggetto	Se trattasi di residente, sono comunicati i dati degli eventuali eredi. **Negli altri casi obbligo di dichiarazione allo sportello del titolare dell'utenza subentrante**	L'utenza, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'evento, rimane intestata al **deceduto precisando (eredi di). Agli eredi è fatto obbligo di comunicare le diverse indicazioni**
Decesso/Emigrato	Titolare dell'utenza di attività non domestica	Le casistiche sono infinite: per le società di capitali, in genere, non vi sono problemi (intestazione alla società), mentre vi sono problemi per le ditte individuali. Ogni sei mesi fornitura della banca dati del registro imprese della CCIAA per controlli.	**Obbligo di dichiarazione allo sportello del titolare dell'utenza**
Cambio di ragione sociale, P.IVA e/o CF, sede, ecc.	Titolare dell'utenza di attività non domestica	Ogni sei mesi fornitura della banca dati del registro imprese della CCIAA per controlli.	**Obbligo di dichiarazione allo sportello del titolare dell'utenza**
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Sono forniti i dati del nascituro, il numero della scheda famiglia e i dati di tutti i componenti del nucleo con indicazione dell'intestatario	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Immigrato	Tutti i casi di utenze domestiche	Sono comunicati i dati della persona, il numero del nucleo familiare, ed i dati di tutti i componenti del nucleo familiare, il luogo di residenza, ecc	Per i nuovi si intesta l'utenza all'intestatario della nuova scheda famiglia e si inserisce il nucleo famigliare Per gli aggregati si aggiorna la composizione del nucleo familiare
Variazioni di residenza	Tutti i casi di utenze domestiche	Sono comunicati i dati della persona/nucleo che varia la residenza, il numero del nucleo familiare, ed i dati di tutti i componenti del nucleo familiare, il luogo di residenza, nuovo e vecchio, l'eventuale proprietà dell'immobile di uscita, il numero ed i componenti del nucleo familiare di destinazione, ecc.	Utenza originaria: se in proprietà e vuoto lo si lascia intestato al proprietario (probabilmente come in precedenza) se in affitto e vuoto lo si intestata al proprietario (sempre come casa a disposizione) Utenza di nuova destinazione: si intesta all'intestatario della scheda famiglia e si inserisce il numero dei componenti Se trattasi di singola persona si aggiorna il numero di componenti dell'utenza d'uscita e si istituisce nuova utenza o si aggiorna il nucleo dell'utenza di destinazione

TIPOLOGIA "INFORMATICA" DEI DATI DA COMUNICARE

Stringa dati anagrafici: Cognome nome / codice fiscale /data e luogo di nascita/ residenza via - n°civico – interno / codice famiglia/ data della nuova condizione/ eventuali dati immobile /altri dati al bisogno;

Composizione nucleo: Cognome nome/codice fiscale/codice famiglia/ intestatario-parentela.

Ogni anno: estrazione totale dell'anagrafe, con i dati come da stringa, per controllo complessivo delle posizioni residenti.

Ogni sei mesi banca dati partite IVA CCIA – Ogni mese: aggiornamento modifiche catasto

ALLEGATO 3

UTENZE DOMESTICHE Elenco delle categorie e dei coefficienti Ka e Kb

Pers.	Descrizione	Coeff. Ka	Coeff. Kb	
			Min.	Max
1	Componente nucleo familiare	0,80	0,6	1
1a	Componenti figurativi per Autorimesse e cantine non pertinenziali alla abitazione	0,80	Non applicato	
2	Componenti nucleo familiare	0,94	1,1	1,7
3	Componenti nucleo familiare	1,05	1,6	2,4
4	Componenti nucleo familiare	1,14	2,1	3,0
5	Componenti nucleo familiare	1,23	2,6	3,6
6	Componenti nucleo familiare	1,30	3,1	4,2

n° cat.	n° Cat Rif DPR 158/99	lettera estensione	ALLEGATO 4 UTENZE NON DOMESTICHE Elenco delle categorie, sottocategorie e dei coefficienti Kc e Kd					
C	A	B	Descrizione Categoria	Note per applicazione	Kc min	Kc max	Kd min	Kd max
1	1	A	1-Musei, biblioteche		0,26	0,67	2,13	5,50
2	2	A	2-Cinematografi e teatri		0,20	0,43	1,63	3,50
3	3	A	3-Autorimesse	solo per superfici adibite al ricovero di mezzi dell'attività quando immobile separato e non connesso o pertinenziale al sito della eventuale attività principale	0,33	0,60	2,73	4,90
4	4	A	4-Campeggi	anche per aree di sosta camper o roulotte e comunque strutture ricettive all'area aperta di cui alla LR 27/2015 e s.m.i.	0,50	0,88	4,06	7,21
5	5	A	5-Stabilimenti balneari, piscine e simili		0,25	0,64	2,02	5,22
6	6	A	6-Autosaloni	anche per la superficie di eventuale officina e ufficio solo se residuale	0,22	0,51	1,83	4,22
7	7	A	7-Alberghi con ristorante	Strutture ricettive alberghiere con ristorante di cui alla LR 27/2015 e s.m.i. - Il ristorante è inteso come riservato alla fruizione dei soli clienti residenti altrimenti viene prevista utenza separata	0,78	1,64	6,40	13,45
8	8	A	8-Alberghi senza ristorante	Strutture ricettive alberghiere senza ristorante di cui alla LR 27/2015 e s.m.i.	0,61	1,08	5,04	8,88
9	9	A	9-Case di riposo		0,65	1,25	5,33	10,22
10	10	A	10-Ospedali, case di cura e cliniche		0,70	1,29	5,73	10,55
11	11	A	11-Uffici e agenzie	anche istituti bancari e di credito quando sportelli o agenzia	0,70	1,52	5,71	12,45
12	12	A	12-Banche ed istituti di credito	Solo banche quando sedi centrali o di rappresentanza con spazi caveau, auditorium ecc, > 1.500 mq	0,36	0,61	2,93	5,03
13	13	A	13-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli		0,65	1,41	5,30	11,55
14	14	A	14-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze beni durevoli		0,72	1,80	5,90	14,78
15	15	A	15-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato		0,39	0,83	3,20	6,81
16	16	A	16-Banchi di mercato beni durevoli		0,71	1,78	5,79	14,58
17	17	A	17-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista		0,71	1,48	5,82	12,12
18	18	A	18-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	attività esercite in spazi limitati d norma entro i 100 mq	0,54	1,03	4,39	8,48
19	19	A	19-Carrozzeria, autofficina, elettrauto, vetrerie		0,71	1,41	5,82	11,55
20	20	A	20-Attività industriali con capannoni produzioni non alimentari	attività esercite di norma in spazi oltre i 500 mq	0,25	0,92	2,03	7,53
21	21	A	21-Attività artigianali di produzioni beni specifici non alimentari	attività esercite di norma oltre i 100 mq ed entro i 500 mq	0,36	1,09	2,93	8,91
22	22	A	22-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub		3,62	9,63	29,69	78,97
23	23	A	23-Mense, birrerie, piadinerie		3,15	7,63	25,86	62,55
24	24	A	24-Bar, caffè, pasticceria	per pasticceria se solo produzione e vendita senza somministrazione utilizzare categoria specifica pane e pasta	2,57	6,29	21,09	51,55
25	25	A	25-Supermercati generi alimentari	anche con generi misti ma con prevalenza della parte alimentare	1,31	2,76	10,76	22,67
26	26	A	26-Plurilicenze alimentari e/o miste (mini market, attività miste) fino a 500 mq	per attività plurilicenza con prevalenza di generi alimentari oltre i 250 ed entro i 500 mq	1,00	2,61	8,19	21,40
27	27	A	27-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante		4,66	11,29	38,19	92,56
28	28	A	28-Ipermercati di generi misti vendita al dettaglio (applicabile anche alle parti comuni)		1,02	2,74	8,33	22,45
29	29	A	29-Banchi di mercato generi alimentari		2,28	6,92	18,66	56,78
30	30	A	30-Discoteche, night club e sale giochi		0,68	1,91	5,56	15,68
31	1	B	31-Scuole pubbliche e private, edifici comunali e altri edifici della pubblica amministrazione, sedi associazioni di volontariato onlus, luoghi accessori ai luoghi di culto		0,26	0,67	2,13	5,50
32	3	B	32-Magazzini senza alcuna vendita diretta		0,33	0,60	2,73	4,90
33	3	C	33-Stazioni ferroviarie con o senza biglietteria (non si applica agli altri uffici da inserire nella categoria specifica)		0,33	0,60	2,73	4,90
34	3	D	34-Magazzini sfitti o inutilizzati con servizi allacciati e/o parti di mobilio, aree coperte o scoperte a bassa, bassissima produzione di rifiuto, parcheggi coperti e altre situazioni analoghe.	Locali ed aree a bassa o a bassissima produzione di rifiuti per circostanze temporanee - Riduzione coefficienti del 50% della categoria 32	0,17	0,30	1,37	2,45
35	3	E	35-Autotrasporti e corrieri per spedizioni e magazzini vendita ingrosso		0,33	0,60	2,73	4,90
36	4	B	36-Distributori carburante con o senza area vendita prodotti		0,50	0,88	4,06	7,21
37	4	C	37-Impianti di lavaggio autoveicoli, automatici e non, con o senza area vendita prodotti		0,50	0,88	4,06	7,21
38	4	D	38-Palestre, scuole di ballo e simili attività sportiva al chiuso		0,50	0,88	4,06	7,21
39	4	E	39-Impianti sportivi (stadi di calcio o altri sport, di atletica, ecc.) attività sportiva all'aperto		0,50	0,88	4,06	7,21
40	6	B	40-Esposizioni beni durevoli (mobilifici, arredi giardino, e simili)		0,22	0,51	1,83	4,22
41	10	B	41-Poliambulatori, Centri diagnostici, Centri medici polivalenti e Cliniche "giornaliere"		0,70	1,29	5,73	10,55
42	7	B	42-Agriturismo con pernottamento e ristorazione	Riduzione coefficienti del 30% della categoria 7	0,55	1,15	4,48	9,42
43	8	B	43-Agriturismo con solo pernottamento	Riduzione coefficienti del 30% della categoria 8	0,43	0,76	3,53	6,22
44	9	B	44-Convitti, conventi, caserme e carceri		0,65	1,25	5,33	10,22
45	11	B	45-Studi professionali tecnici		0,70	1,52	5,71	12,45
46	11	C	46-Studi medici, veterinari, fisioterapie, psicologi, analisi		0,70	1,52	5,71	12,45
47	11	D	47-Sedi di partito, associazione sindacale, autoscuole, altre associazioni culturali o sportive		0,70	1,52	5,71	12,45
48	11	E	48-Uffici e caselli autostradali		0,70	1,52	5,71	12,45
49	18	B	49-Attività artigianali tipo botteghe: odontotecnici e studi fotografici	Attività artigianali tipo botteghe <100 mq attività specialistiche	0,54	1,03	4,39	8,48
50	18	C	50-Attività artigianali tipo botteghe: lavasecco e tintorie	Attività artigianali tipo botteghe <100 mq attività specialistiche	0,54	1,03	4,39	8,48
51	19	B	51-Gommista		0,71	1,41	5,82	11,55
52	20	B	52-Attività industriali con capannoni produzioni alimentari	Attività con produzioni alimentari; incremento coefficienti 20 % della categoria 20	0,30	1,10	2,44	9,04
53	21	B	53-Attività artigianali con capannoni produzioni alimentari	Attività con produzioni alimentari; incremento coefficienti 20 % della categoria 21	0,43	1,31	3,51	10,69
54	24	B	54-Agriturismi con solo ristorazione e associazioni ricreative ristorante/bar (ingresso riservato ai soci)	attività di ristorazione/bar nei giorni previsti di apertura e limitatamente ai tesserati - Riduzione coefficienti del 30 % della categoria 24	1,80	4,40	14,76	36,09
55	23	B	55-Fast Food		3,15	7,63	25,86	62,55
56	25	B	56-Laboratori e negozi vendita pane e pasta	negozi di vicinato	1,31	2,76	10,76	22,67
57	25	C	57-Macellerie, Salumi e formaggi, gastronomie	negozi di vicinato	1,31	2,76	10,76	22,67
58	25	D	58-Negozi vendita generi alimentari fino a 250 mq	negozi di vicinato	1,31	2,76	10,76	22,67
59	28	B	59-Florovivaismo con vendita prodotti per giardinaggio, arredo – accessori per esterni	Riduzione coefficienti del 30 % della categoria 28	0,71	1,92	5,83	15,72
60	27	B	60-Pizza al taglio		4,66	11,29	38,19	92,56
61	28	C	61-GDO beni durevoli (grandi superfici) e Centri di vendita ingrosso generi misti (tipo cash & carry)	Riduzione coefficienti del 35 % della categoria 28	0,66	1,78	5,42	14,59
62	NP		Categorie di produzione specifica	Categorie speciali di produzione specifica riservata alle utenze che presentano produzioni del secco residuo (frazione oggetto di misurazione) molto elevate, oltre la media della categoria di appartenenza, da separarsi per evitare aggravi di costo per le altre utenze	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
85	NP		Categorie di produzione specifica	Categorie speciali di produzione specifica riservata alle utenze che presentano produzioni del secco residuo (frazione oggetto di misurazione) molto elevate, oltre la media della categoria di appartenenza, da separarsi per evitare aggravi di costo per le altre utenze	...	...	...	...
86	NP		Categorie Libere per sviluppi futuri	Categorie da occupare secondo gli andamenti del mercato e delle nuove tendenze di attività economica future	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
89	NP		Categorie Libere per sviluppi futuri	Categorie da occupare secondo gli andamenti del mercato e delle nuove tendenze di attività economica future	...	...	...	...
90	8	C	Bed & Breakfast e strutture non alberghiere di cui alla LR 27/2015	strutture ricettive con limitate possibilità di ospitalità come individuate dalla LR 27/2015 e s.m.i. - Riduzione coefficienti del 30 % della categoria 8	0,43	0,76	3,53	6,22

Il DPR 158/1999 contiene coefficienti di produttività per la determinazione delle tariffe desunti da studi effettuati negli anni precedenti all'anno della sua approvazione (1999) che sono pertanto da considerare obsoleti. Sono infatti intervenute modifiche significative nella quantità di produzione dei rifiuti correlabili in particolare al progresso tecnologico, alla diversa tipologia dei materiali costituenti i rifiuti stessi, alle maggiori superfici di esercizio delle diverse attività e altresì ai sistemi di raccolta (nella norma si auspicava l'avvento della raccolta differenziata, modello che oggi è sempre più una realtà).

In questa ottica i coefficienti Kb sono stati revisionati anche per rettificare distonie presenti nella tabella originale (ad es., il coefficiente relativo a una famiglia con due componenti recava un coefficiente di produzione minimo superiore al doppio del coefficiente relativo a una famiglia con un componente).

Pertanto per meglio adattare i coefficiente alla effettiva realtà, in attesa di una revisione completa delle tabelle contenute nel provvedimento, fermi restando gli algoritmi di calcolo di cui al DPR 158/99, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 1 commi 651 e 652 della L. n° 147 del 27 dicembre 2013, anche in ragione della applicazione della tariffa puntuale si procede alla istituzione di 61 categorie per le utenze non domestiche caratterizzate da una maggiore omogeneità dell'attività svolta e con i coefficienti di produttività originali che saranno corretti nel rispetto dei principi seguenti.

Regola base per Il Kb: il coefficiente Kb, espresso in Kg/Utenza/Die, costituisce l'indicatore della produzione media di rifiuti di una utenza in funzione del numero di componenti; nella determinazione di tale coefficiente si deve tener conto del fatto che, al crescere delle persone, decresce la produzione procapite per effetto del contenimento delle produzioni comuni e per la presenza di produzioni di rifiuto indipendenti o relativamente indipendenti dalla composizione del nucleo familiare.

Kb minimo: la determinazione del coefficiente Kb minimo avviene sommando al valore di 0,6, previsto per una persona dal D.P.R. 158/99, un valore di 0,5 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;

Kb massimo: la determinazione del coefficiente Kb massimo avviene sommando al valore di 1, previsto per una persona dal D.P.R. 158/99, un valore di 0,7 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare fino a 3 componenti, e un valore di 0,6 per ogni ulteriore componente.

Kc e Kd minimi: sono ridotti del 35% rispetto al valore stabilito nelle tabelle allegate al DPR 158/1999 in modo di ampliare il range della produzione specifica anche per tener conto della minor produttività di rifiuti connessa ai fattori sopra indicati.

Kc e Kd nuove categorie: sono assegnati, di norma, i valori di riferimento della categoria base salvo l'applicazione di riduzioni o incrementi, in forma percentuale, nei casi in cui risulti evidente una minor o maggior propensione alla produzione di rifiuti, migliorando, in generale, la possibilità di assegnare coefficienti diversificati alle attività ora separate;

Valori di Kb e Kd assegnati: si devono calibrare i valori di tali coefficienti - tenendo conto che il Kb è espresso in Kg/utenza/giorno mentre Kd è espresso in Kg/mq/anno - in modo che la quantità stimata sulla base di tali coefficienti si rapporti alla quantità globale di rifiuti conferiti nell'anno precedente;

Per verificare e ricalibrare i valori delle produzioni specifiche per metro quadrato, si potrà procedere, nel tempo e per le categorie di utenza più significative, ad effettuare opportune rilevazioni a campione delle produzioni medie in rapporto alle superfici effettivamente riscontrate, con determinazione delle relative produzioni specifiche.

ALLEGATO 5
ATTIVAZIONE/CESSAZIONE UTENZA DOMESTICA

COMUNE UTENZA _____ **CODICE CLIENTE** _____
Il/la sottoscritto/a _____
nato a _____ il _____
codice fiscale _____ telefono _____
residente a _____ prov. _____
in via _____ n. _____
in qualità di _____ per conto di _____

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 del DPR 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni e sotto la propria responsabilità

DAL GIORNO_____

☐ **L'INIZIO DELLA CONDUZIONE O DELL' OCCUPAZIONE DEI LOCALI SITI IN:**

comune _____ via _____ n. _____
riferimenti catastali: foglio _____ mapp. (o particella) _____ sub. _____
in qualità di: ☐ proprietario ☐ inquilino ☐ altro _____
nome proprietario _____
Casa di nuova costruzione / mai abitata:
☐ SI ☐ NO (subentro a _____ codice _____)
Indicare indirizzo di provenienza ed intestazione TIA: _____
_____
Totale superficie calpestabile in mq _____
(indicare superficie comprensiva di cantine, garage e soffitte)
Numero persone occupanti i locali _____
Dati identificativi delle persone occupanti i locali (residenti e non):

cognome - nome	*cognome - nome*
1)	4)
2)	5)
3)	6)

PER COMUNI CON SISTEMA PORTA A PORTA
☐ utilizza bidoni presenti sul posto
☐ chiede consegna nuovi bidoni
☐ chiede ritiro di bidoni presenti sul posto e consegna di nuovi
☐ utilizza i bidoni di cui già disponeva per l'abitazione di via _____
Solo per trasferimento nello stesso Comune
☐ chiede ritiro di bidoni del vecchio intestatario in quanto utilizza i bidoni di cui già disponeva per l'abitazione di via _____
Solo per trasferimento nello stesso Comune

ALLEGATO 5
ATTIVAZIONE/CESSAZIONE UTENZA DOMESTICA

☐ **LA CESSAZIONE DELLA CONDUZIONE E DELL'OCCUPAZIONE DEI LOCALI:**

comune _____ via _____ n_____

recapito postale: intestatario _____

Comune_____via _____ n_____tel _____

Scegliere una delle due opzioni a motivazione della richiesta di cessazione

☐ trasferimento in comune di_____via _____ n_____

☐ i locali non sono ammobiliati e non sono allacciati ad utenze gas, acqua o energia elettrica (se si verificassero le suddette condizioni i locali devono considerarsi a disposizione e quindi soggetti a tariffa *nel rispetto del Regolamento Comunale vigente).*

PER COMUNI CON SISTEMA PORTA A PORTA

☐ chiede ritiro bidoni

☐ consegna i bidoni al proprietario / nuovo inquilino_____

☐ trasferirà i bidoni nella propria abitazione di via_____

☐ **LA VARIAZIONE DELLA SUPERFICIE DELL'IMMOBILE SITO IN:**

comune _____via _____n _____

superficie iniziale mq _____ superficie attuale mq _____

☐ **LA VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE**

n. componenti precedente_____n. componenti attuale _____

per le seguenti motivazioni _____

_____

☐ **CHIEDE UNA RIDUZIONE TARIFFARIA COME DA REGOLAMENTO COMUNALE PER:** _____

_____

NOTE

_____

_____

Luogo e data _____ FIRMA RICHIEDENTE _____

ALLEGATI: Documento d'identità
Informativa Privacy

ALLEGATO 6
ATTIVAZIONE/CESSAZIONE UTENZA NON DOMESTICA

COMUNE UTENZA _____ **CODICE CLIENTE** _____

Il/la sottoscritto/a _____

nato a _____ il _____

codice fiscale _____ telefono _____

residente a _____ prov. _____

in via _____ n. _____

in qualità di _____

della ditta _____

codice fiscale _____ p.iva _____

sede legale nel comune di _____ prov. _____

in via _____ n. _____

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 del DPR 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni e sotto la propria responsabilità

DAL GIORNO _____

☐ **L'INIZIO DELLA CONDUZIONE O DELL' OCCUPAZIONE DEI LOCALI SITI IN:**

comune _____ via _____ n. _____

riferimenti catastali: foglio _____ mapp. (o particella) _____ sub. _____

riferimenti catastali: foglio _____ mapp. (o particella) _____ sub. _____

riferimenti catastali: foglio _____ mapp. (o particella) _____ sub. _____

in qualità di: ☐ proprietario ☐ inquilino ☐ altro _____

nome proprietario _____

descrizione attività svolta _____

Immobile di nuova costruzione / mai occupato:

☐ SI ☐ NO (subentro a _____ codice _____)

Indicare indirizzo di provenienza ed intestazione TIA: _____

_____

Totale superficie in mq _____

(indicare superficie calpestabile comprensiva di pertinenze)

PER COMUNI CON SISTEMA PORTA A PORTA

☐ utilizza bidoni presenti sul posto

☐ chiede consegna nuovi bidoni

☐ chiede ritiro di bidoni presenti sul posto e consegna di nuovi

☐ utilizza i bidoni di cui già disponeva per l'utenza di via _____

Solo per trasferimento nello stesso Comune

☐ chiede ritiro di bidoni del vecchio intestatario in quanto utilizza i bidoni di cui già disponeva per l'utenza di via _____

Solo per trasferimento nello stesso Comune

ALLEGATO 6
ATTIVAZIONE/CESSAZIONE UTENZA NON DOMESTICA

☐ **LA CESSAZIONE DELLA CONDUZIONE O DELL'OCCUPAZIONE DEI LOCALI:**

comune _____ via _____ n_____

recapito postale: intestatario _____

comune _____via _____ n_____tel _____

Scegliere una delle due opzioni a motivazione della richiesta di cessazione

- ☐ trasferimento in comune di_____via _____ n. _____
- ☐ cessazione dell'attività

PER COMUNI CON SISTEMA PORTA A PORTA

- ☐ chiede ritiro bidoni
- ☐ consegna i bidoni al proprietario / nuovo occupante _____
- ☐ trasferirà i bidoni nell'utenza di via_____

☐ **LA VARIAZIONE DELLA SUPERFICIE DELL'IMMOBILE SITO IN:**

comune _____via _____n _____

superficie iniziale mq _____ superficie attuale mq _____

per le seguenti motivazioni _____

_____

☐ **CHIEDE UNA RIDUZIONE TARIFFARIA COME DA REGOLAMENTO COMUNALE PER:** _____

_____

☐ **SI DICHIARA CHE NEI SEGUENTI LOCALI VENGONO PRODOTTI RIFIUTI SPECIALI SMALTITI ATTRAVERSO DITTE AUTORIZZATE:**

(indicare i locali e le aree con relativa superficie)**:**

_____ mq _____

_____ mq _____

Luogo e data _____ FIRMA RICHIEDENTE _____

ALLEGATI: Documento D'identità

Informativa Privacy